



# COMUNE DI CORCIANO

*Provincia di Perugia*

**ORDINANZA SINDACALE N. 68 DEL 30-04-2020**

**REGISTRO GENERALE Numero 85**

**COPIA**

**Oggetto: MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19. REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA SVOLGIMENTO MERCATI SETTIMANALI 4-17 MAGGIO 2020**

## **IL SINDACO**

**PREMESSO** che nel Paese è in atto la diffusione dell'epidemia infettiva denominata Coronavirus Covid-19 e che sono state emanate da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, con numerosi DPCM, disposizioni normative recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

**VISTO** in ultimo il DPCM 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, con il quale:  
- all'art. 1, comma 1, lettera z) è stabilito che "*sono chiusi, indipendentemente dall'attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari*";  
- all'art. 8, comma 1 è stabilito che "*Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020...*";

**EVIDENZIATO** che questo Comune, giusta ordinanza n. 10 – r.g. 21 del 10/03/2020, ha attivato il Centro Operativo Comunale temporaneo per la gestione dell'emergenza epidemiologica;

**CONSIDERATO** il carattere diffusivo dell'epidemia e la situazione di pandemia dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;

**RITENUTO** necessario ed urgente dover adottare ogni misura di natura precauzionale tesa a prevenire la potenziale trasmissione del virus COVID-19 nell'ambito del territorio comunale;

**RICHIAMATO** il vigente Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 21/12/2015 e modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 31 del 29/04/2019;

### **RICHIAMATE:**

- l'ordinanza sindacale n. 13 r.g. 25 del 13/03/2020 con la quale è stata disposta la

sospensione dei mercati settimanali di commercio su area pubblica di Corciano capoluogo, di Mantignana, di San Mariano e di Ellera, nonché del mercato dei produttori agricoli di San Mariano, dal giorno 12/03/2020 e fino al 03/04/2020;

- le successive ordinanze sindacali nn. 63/2020, 76/2020 e 82/2020, con le quali tale sospensione è stata prorogata sino al 3 maggio 2020;

**VISTO:**

- l'art. 1 comma 1 lettera z) del DPCM 26 aprile 2020 (che riprende identica norma contenuta in tutti i DPCM precedentemente vigenti) il quale dispone che “Sono chiusi, indipendentemente dal tipo di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla sola vendita di generi alimentari”;
- la circolare del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno prot. n. 19043 del 27/03/2020 ove si stabilisce che “Nei mercati, sia all'aperto sia coperti, può essere svolta unicamente l'attività di vendita di generi alimentari, nonché ... di ogni prodotto agricolo”;
- il parere del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, diramato con nota del Ministero dell'Interno prot. n. 25718 del 18/04/2020, il quale chiarisce che “...a parere della scrivente Amministrazione non sussistono limitazioni in ordine alla vendita dei prodotti florovivaistici”;
- la risposta alla FAQ visionabile sul sito [www.governo.it](http://www.governo.it) ove si chiarisce che “Per quanto riguarda i mercati, sia all'aperto sia coperti, in essi può essere svolta soltanto l'attività di vendita di generi alimentari, nonché di ogni prodotto agricolo”;

**CONSIDERATO** che l'evoluzione della curva epidemiologica restituisce un quadro territoriale che consente di programmare un parziale e prudente allentamento delle disposizioni in precedenza emanate con ordinanze sindacali, in particolare per quanto riguarda lo svolgimento dei mercati del territorio comunale;

**RITENUTO** opportuno definire in tale contesto, in aggiunta alle indicazioni igienico-sanitarie, di distanziamento sociale e di salvaguardia della salute, già impartite con i provvedimenti governativi nazionali, e nella necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, delle specifiche regole di esercizio e misure comportamentali, che consentano lo svolgimento dei mercati salvaguardando le esigenze di prevenzione sanitaria volte al contenimento del contagio;

**DATO ATTO** che tale regolamentazione provvisoria dispiega i suoi effetti nel periodo di vigenza del DPCM 26 aprile 2020 sopra citato e cioè dal 4 al 17 maggio 2020;

**VISTO** l'art. 50, c. 5 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, che legittima la competenza del Sindaco in materia;

**CONSIDERATO** che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

**DATO ATTO** che per le circostanze di necessità e di urgenza non è possibile dare luogo alla preventiva comunicazione di avvio del procedimento e di informazione preventiva al Prefetto di Perugia;

**VISTO:**

- l'art. 32 della legge 833 del 23/12/1978;
- il D.L. n. 6 del 23/02/2020;
- il D.L. n. 19 del 25/03/2020;

- il D.Lgs. n. 267/2000, art. 50;
- il DPCM 26 aprile 2020;

## ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, che dal giorno lunedì 4 maggio 2020 i mercati su area pubblica del territorio comunale possano riprendere la loro attività, unicamente per la vendita di generi alimentari e di prodotti agricoli, a condizione che vengano rispettate tutte le seguenti regole di esercizio e misure comportamentali:

1. Consistenza dei Mercati e disposizione dei banchi:
  - Mercato di Mantignana del lunedì:
    - n. 1 banco alimentare – posteggio 3 (che dovrà occupare lo stallone n. 2)
    - n. 1 produttore agricolo – posteggio 5
    - n. 1 posteggio per spunta (solo per prodotti alimentari/agricoli) – posteggio 1
  - Mercato di San Mariano del martedì:
    - n. 1 banco alimentare – posteggio 4 (che dovrà occupare lo stallone n. 5)
    - n. 1 produttore agricolo – posteggio 7
    - n. 1 posteggio per spunta (solo per prodotti alimentari/agricoli) – posteggio 1
  - Mercato di Corciano Capoluogo del mercoledì:
    - n. 2 posteggi per spunta (solo per prodotti alimentari/agricoli) – posteggi 1 e 2
  - Mercato di Ellera del venerdì:
    - n. 4 banchi alimentari/prodotti agricoli – posteggi 1, 2, 4 e 9 (il titolare del posteggio 2 dovrà occupare lo stallone n. 7 e il titolare del posteggio 9 dovrà occupare lo stallone n. 10)
    - n. 1 produttore agricolo – posteggio 13
    - n. 1 posteggio per spunta: posteggio n. 15 (per produttori agricoli)
  - Mercato agricolo di San Mariano del mercoledì: conserva la consistenza autorizzata (vengono venduti solo prodotti agricoli), ma la distanza tra i banchi dovrà essere di almeno 5 metri lineari (lateralmente) ed i banchi non dovranno collocarsi frontalmente, ma disporsi a scacchiera;
2. Ogni singolo operatore dovrà delimitare il proprio banco, con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei, in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dal proprio spazio. All'interno della propria area di concessione dovrà assicurarsi di accogliere un numero di persone tale da garantire comunque la distanza di almeno 1 metro tra i clienti; l'operatore dovrà adoperarsi affinché i clienti attendano il proprio turno opportunamente distanziati;
3. Deve essere limitata al massimo la presenza degli operatori e dei loro collaboratori negli spazi di vendita, assicurando sempre il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
4. Ogni operatore del mercato deve dotarsi di dispositivi di sicurezza: guanti e mascherina, evitando che con gli stessi guanti si tocchino allo stesso tempo banconote e prodotti. Nei banchi in cui sarà data la possibilità di toccare la merce, è obbligatorio dotare i clienti di guanti monouso e di gel sanificante per le mani;
5. Non è consentita alcuna attività di somministrazione, né di consumo sul posto, né di degustazione.

La presente ordinanza **produce i suoi effetti dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020**, salvo revoca.

**DISPONE**

- che le misure sopra indicate potranno essere interrotte, integrate o prorogate in base alle necessità che potranno sorgere nel corso dell'esecuzione dell'ordinanza, nonché in base a nuove indicazioni governative;
- del presente provvedimento, immediatamente esecutivo, viene data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune;
- di incaricare la Polizia Locale della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- di dare atto che – ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 8, L. n. 241/1990 – il responsabile del procedimento è la dott.ssa Barbara Paltriccina, Responsabile dell'Area Cultura, Turismo e Sviluppo del Territorio e che presso il Servizio Commercio (tel. 075.5188246) si possono richiedere documenti e informazioni relativi alla presente ordinanza;
- di trasmettere la presente ordinanza a: Questura di Perugia; Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Perugia; Comando Stazione Carabinieri di Corciano; Polizia Locale del Comune di Corciano.

**AVVERTE**

- che, ove la fattispecie non costituisca diversa e specifica ipotesi di reato, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3 del medesimo decreto, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo;
- che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso per vizi di legittimità, entro 60 giorni dalla data di conoscenza dell'atto innanzi al Tribunale Regionale per l'Umbria (ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato (ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199).

Dalla Residenza Municipale, li trenta aprile duemilaventi.

IL SINDACO

F.to CRISTIAN BETTI

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Corciano, li 30-04-20



**IL RESPONSABILE**